

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 5 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari come definiti alle lettere a) e b) del punto 1) del titolo I della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1 e quantificate in euro 64.000,00 annui, si provvede mediante la riduzione di pari importo della previsione di entrata di cui al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Art. 2.

(Modifiche alla legge regionale 13/1980)

1. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) le parole "dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale." sono sostituite dalle seguenti: "delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat."

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13/1980 le parole "su apposito c/c postale." sono sostituite dalle seguenti: "da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore."

3. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13/1980 le parole "del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639." sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35."

4. L'articolo 6 della legge regionale 13/1980 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662).

2. Per i casi in esso previsti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 del capo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa annuale si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del titolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).”.

5. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13/1980 le parole “rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale” sono soppresse.

6. Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 e l'articolo 8 della legge regionale 13/1980 sono abrogati.

7. L'articolo 9 della legge regionale 13/1980 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Controversie)

1. Alle controversie insorte in relazione agli atti di accertamento per violazione alle norme tributarie disciplinate dalla presente legge, che non sia possibile risolvere in via stragiudiziale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).”.

8. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13/1980 le parole “al Presidente della Giunta Regionale” sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 2/2008)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è sostituito dal seguente:

"6 bis. Quale misura di sostegno per la riduzione delle attività lacuali a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, le gestioni associate possono sospendere, anche per specifiche tipologie di utilizzo, il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2021 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, previa stipulazione di polizza fideiussoria, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.”.

Art.4.

(Modifiche alla legge regionale 7/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) le parole “tre annualità” sono sostituite dalle seguenti: “quattro annualità”.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7/2020 la parola “tre” è sostituita dalle seguenti: “quattro”.

Art.5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 aprile 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 138

"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità regionale 2021)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 marzo 2021.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 24 marzo 2021.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 30 marzo 2021 con relazione di Marco GRIMALDI, Davide NICCO, Diego SARNO.
- Approvato in Aula il 31 marzo 2021, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 17 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Obbligo del pagamento)

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 13/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 13/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 13/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Accertamento e definizione delle violazioni)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai Funzionari dell'Amministrazione Regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi Funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

abrogato.

abrogato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 13/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Decadenza e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (Gestioni associate)

1. La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province territorialmente interessate.

3. Alla gestione associata a cui partecipano tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono trasferite le funzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 2 ed all'articolo 6, comma 2.

4. Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni trasferite.

5. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:

a) canoni demaniali di spettanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h);

b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;

c) risorse proprie.

6. La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.

6 bis. Quale misura di sostegno per la riduzione delle attività lacuali a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, le gestioni associate possono sospendere, anche per specifiche tipologie di utilizzo, il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2021 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, previa stipulazione di polizza fideiussoria, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Incentivi per il rinnovo parco automobilistico)

1. A partire dal 2020 sono esentate per quattro annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 kW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 7/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i quattro successivi, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 2, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 5, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio regionale.

2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a euro 20.000,00 annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 1 rispetto a quelle impiegate nel territorio regionale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a euro 40.000,00 annui nei seguenti casi:

a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento regionale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

3. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale.

4. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020, la deduzione stabilita dal comma 1 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Regione.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.